**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SATER PER ENTI AL DI FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE**

Tra

**l’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici**, **Intercent-ER,** con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 38, in persona della Direttrice Dott.ssa Sabrina Amerio, di seguito Agenzia

E

***Inserire nome dell’Ente****\_\_\_\_\_\_\_\_\_* con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(prov.), Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_, codice fiscale *\_\_\_\_\_\_\_\_\_* in persona del legale rappresentante dell’Amministrazione Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, munito dei poteri di rappresentanza in forza di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di seguito Ente

**VISTI**

- l’articolo 19 comma 8 della Legge Regionale 24 maggio 2004 n.11 e ss.mm.ii. che prevede che l’Agenzia possa prestare i propri servizi anche in favore di altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di diritto pubblico comunque denominati, anche appartenenti ad altre regioni;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 744/2018 che prevede che per l’utilizzo del sistema regionale di gare con modalità telematiche gli Enti di cui sopra devono stipulare specifici accordi con l’Agenzia Intercent-ER;

- il Regolamento di utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER);

- l’articolo 62 comma 9 del D.Lgs 36/2023, che prevede che Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell’[articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#030), o ai sensi dell’[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#15), o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all’[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm), indipendentemente dall’ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

**PREMESSO**

- che l’Agenzia Intercent-ER si è dotata di una piattaforma di e-procurement denominata SATER che prevede, fra l’altro, la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di effettuare procedure di gara con modalità telematiche;

- che l’Ente intende utilizzare la piattaforma telematica SATER per l’espletamento di proprie iniziative di gara in maniera informatizzata;

- che la Piattaforma SATER risulta certificata ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs.36/2023 da AgID (N. istanza 2023-0013461)

Le Parti, ritenendo quanto visto e premesso come parte integrante e sostanziale del presente accordo,

**CONVENGONO**

quanto di seguito espresso:

**Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente accordo disciplina l’utilizzo da parte dell’Ente della piattaforma telematica SATER per la gestione con modalità telematiche di procedure di gara ad evidenza pubblica per l’acquisizione di beni e servizi e di lavori.

2. E’ altresì ricompresa la possibilità per l’Ente di utilizzare il mercato elettronico regionale gestito da Intercent-ER per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

**Articolo 2 - Ruoli e responsabilità**

1. L’Ente provvede a:

1. redigere e pubblicare il bando e la documentazione di gara, in modalità elettronica in conformità con la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
2. gestire la procedura di gara e l’ammissione degli operatori economici partecipanti alle fasi di gara;
3. gestire l’aggiudicazione della gara e gli adempimenti successivi.
4. autorizzare la trasmissione dei dati relativi alle procedure gestite tramite la piattaforma alla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici attraverso i servizi di interoperabilità previsti dalla vigente normativa;
5. prevedere che il proprio personale dedicato all’espletamento delle procedure di gara sia in possesso di credenziali SPID di livello LOA 2 o LOA 3, CIE o altro mezzo di identificazione elettronica eIDAS di livello “significativo” o “elevato”.

2. Ogni onere e responsabilità, relativa alla gestione della gara e alla stipula ed all’esecuzione del contratto con l’operatore economico aggiudicatario, è a carico esclusivamente dell’Ente, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di pubblicazione, i costi per eventuali contenziosi, gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale, ecc.

3. L’Ente utilizza la piattaforma SATER applicando la normativa vigente in materia di appalti e nei limiti del proprio livello di qualificazione di cui all’ 63 del D.Lgs. n.36/2023.

4. L’Agenzia provvede a:

1. mettere a disposizione la piattaforma SATER ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n.36/2023 in conformità all’art.26 del citato Decreto;
2. rendere accessibili al personale dell’Ente l’iscrizione al Sistema secondo i ruoli e i profili necessari al fine di svolgere le funzionalità per l’indizione, gestione e aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica in maniera telematica;
3. adottare tutte le misure idonee ad evitare qualsiasi evento dannoso per l’Ente;
4. consentire al personale dell’Ente di partecipare alle sessioni di formazione per l’utilizzo della piattaforma SATER;
5. fornire l’eventuale supporto tecnico all’Ente e alle Imprese che partecipano alle iniziative di gara attraverso il servizio di call center indicato sul sito https://[intercenter.regione.emilia-romagna.it/](http://www.intercenter.regione.emilia-romagna.it/);
6. pubblicare in apposita sezione del sito https://[intercenter.regione.emilia-romagna.it/](http://www.intercenter.regione.emilia-romagna.it/) la documentazione di gara caricata a sistema dall’Ente.

**Articolo 3 – Esonero di responsabilità**

1. L’Agenzia non risponde di eventuali malfunzionamenti e/o difetti della piattaforma, compresi quelli relativi ai servizi di connettività necessari per l’utilizzo del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER).

2. Pertanto l’Agenzia è tenuta indenne da ogni responsabilità, nessuna esclusa e/o richiesta di risarcimento danni da parte dell’Ente e dei concorrenti alle procedure di gara derivante dall’utilizzo della piattaforma SATER.

3. L’Ente si impegna ad inserire le predette limitazioni di responsabilità nella documentazione di gara che verrà resa disponibile ai concorrenti, prevedendone la espressa accettazione da parte di questi ultimi.

**Articolo 4 – Oneri**

1.A titolo di rimborso dei costi sostenuti per l’attivazione e la gestione delle funzioni oggetto del presente Accordo di Servizio, l’Ente si impegna a riconoscere ad Intercent-ER l’importo complessivo pari a Euro …………… (IVA esclusa), definito a seguito della valutazione congiunta delle tipologie e della complessità delle procedure di acquisto che sono pianificate dall’Ente richiedente e della valutazione di impatto sui costi di attivazione e gestione del sistema SATER effettuata dall’Agenzia come di seguito ripartito per i singoli anni della durata dell’accordo:

|  |  |
| --- | --- |
| Anno | Importo rimborso |
|  |  |
|  |  |

Tale importo deve essere corrisposto alla data del 31 dicembre di ogni anno decorrente dall’anno di attivazione, anche in relazione alle procedure effettivamente pubblicate.

Gli importi previsti a titolo di rimborso ai sensi dei commi precedenti sono soggetti a revisione, a partire dal secondo anno di vigenza del presente Accordo, su richiesta, di Intercent-ER.

**Articolo 5 – Durata**

1. Il presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e terminerà il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Il presente accordo potrà essere risolto in qualsiasi momento da una delle Parti, previa comunicazione scritta all’altra Parte della volontà esercitare la risoluzione anticipata.

**Articolo 6 – Trattamento dei dati personali**

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e rispetteranno quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

2. Con specifico accordo privacy allegato al presente Accordo l’Ente nomina Intercent-ER Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, n. 8) e 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

**Articolo 7 – Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente Accordo di Servizio, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie in oggetto.

**Articolo 8 – Imposta di bollo**

1.Il presente accordo è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Disciplina dell'imposta di bollo, Allegato A, art. 2 Tariffa - parte prima.

2.L’onere del pagamento è a carico di/del\_\_\_\_\_\_\_\_\_[denominazione ente] in quanto parte Proponente, che ha interesse a sottoscrivere l’accordo.

**Articolo 9 – Foro competente**

1. Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in merito al presente Accordo ed alle eventuali modifiche, sarà competente il Foro di Bologna in via esclusiva, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

|  |  |
| --- | --- |
| Per l’Ente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Per l’Agenzia Intercent-ER la Direttrice  Dott.ssa Sabrina Amerio |